

ACCORDO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Tra

la Presidenza del Consiglio dei ministri - **Dipartimento Casa Italia** (di seguito anche DCI) – cod. fisc. 80188230587, con sede legale in Via della Ferratella in Laterano 51, 00184 ROMA, e rappresentata dal responsabile del Progetto “Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche”, Cons. Isabella Imperato;

e

il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** (di seguito anche CNI) – cod. fisc. 80057570584 con sede legale in Via XX Settembre 5, 00187 ROMA, e rappresentata dal Presidente p.t. Ing. Armando Zambrano;
di seguito indicati congiuntamente come “le Parti”

VISTO

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che all’articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”, che all’articolo 16 prevede la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e l’acquisto di mobili e dispone la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, che prevede, tra l’altro, per gli interventi di adozione di misure antisismiche la possibilità di optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*” e in particolare l’art. 16-bis che disciplina la “*Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante “*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”;
- il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dai decreti ministeriali 7 marzo 2017, n. 65, 9 gennaio 2020, n. 24, e 6 agosto 2020, n. 329, che all’articolo 3 prevede che “*...l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza*” e che il progetto di interventi per la riduzione del rischio sismico devono essere allegati alla segnalazione

certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e, comunque, prima dell'inizio dei lavori;

CONSIDERATO

- la necessità condivisa di attuare un processo di sviluppo digitale più ampio, da compiersi per mezzo dell'integrazione con le basi dati di altre amministrazioni, già disponibili ma non coordinate, attraverso cui semplificare l'attività lavorativa dei professionisti incaricati di valutare l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e di informare i proprietari degli immobili oggetto di intervento sull'entità dell'agevolazione fiscale Sisma bonus ottenibile;
- la finalità del *PON Governance 2014-2020* di contribuire efficacemente al rafforzamento della Pubblica Amministrazione investendo su due degli Obiettivi Tematici (OT) della programmazione 2014-2020:
 - **OT 2** – Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
 - **OT 11** – Capacità istituzionale e PA efficiente, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale;
- l'intervenuta selezione ed approvazione, nel quadro delle procedure di attuazione del predetto Programma Operativo, del progetto promosso dal Dipartimento Casa Italia denominato "PNCS - Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" (PNCS), finanziato attraverso le risorse PON "Governance e Capacità Istituzionale" FESR 2014-2020 (CUP J51D1900000006), avente ad oggetto l'implementazione di un portale *internet* con annesso funzionalità informatizzate funzionali alla compilazione guidata a cura dei tecnici abilitati dell'asseverazione di cui dell'Allegato B di cui al citato decreto ministeriale n. 58 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il PNCS fornisce in modalità "open-data" informazioni e aggiornamenti rivolti ai tecnici, agli enti locali e alla collettività, in ordine alla distribuzione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio immobiliare privato attraverso di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico che consenta alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Locali di disporre di dati in tempo reale sull'efficacia delle misure di agevolazione fiscale a sostegno della mitigazione del rischio sismico;
- che le finalità del PNCS, oltre che a supportare i tecnici nella generazione assistita delle asseverazioni di cui al suddetto decreto ministeriale n. 58 del 2017, sono indirizzate alla georeferenziazione degli interventi di messa in sicurezza del patrimonio edilizio, attraverso:
 - la creazione di una banca dati geolocalizzata sugli interventi di adeguamento/miglioramento sismico;
 - l'avvio di una collaborazione permanente con gli *stakeholder* istituzionali e non, per la strutturazione di un sistema informativo condiviso rispondente all'interesse pubblico generale e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le eventuali implementazioni/integrazioni future del portale;
- che DCI e CNI rientrano nella definizione di "Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto rispettivamente:
 - il Dipartimento Casa Italia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 luglio 2017, quale Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
 - il Consiglio Nazionale degli Ingegneri quale ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia;
- che la "Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri" è un organismo di diritto pubblico interamente partecipato e controllato dal Consiglio Nazionale Ingegneri, che persegue finalità di utilità ed interesse

pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale. Essa promuove, gestisce ed organizza le attività di supporto e di servizio al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra cui l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ACCORDO, LE PARTI CONVENGONO

Articolo 1

(Finalità)

1. Rientra nel perimetro operativo del presente Accordo la disciplina dei seguenti aspetti specifici:
 - a. la definizione delle modalità attraverso cui viene assicurato l'interscambio con il PNCS dei dati identificativi dei professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui al decreto ministeriale n. 58 del 2017 e successive modifiche e integrazioni, disponibili presso gli archivi informatici del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
 - b. la disciplina dei rapporti tra le Parti funzionali allo svolgimento di un'attività di sperimentazione delle funzionalità del PNCS, attraverso cui raccogliere suggerimenti ed indicazioni da parte degli utilizzatori diretti (professionisti) utili alla ottimizzazione e razionalizzazione del portale;
 - c. la definizione di opportune modalità per lo svolgimento di attività di informazione e di sensibilizzazione rivolte in particolare al pubblico dei professionisti abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui innanzi, finalizzate a promuovere l'utilizzo delle funzionalità del PNCS.

Articolo 2

(Attività e ruoli delle Parti)

1. Il CNI individua nella Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri il soggetto attuatore di tutte le attività operative del presente Accordo e per il tramite di essa s'impegna a:
 - a. rendere costantemente disponibile e accessibile in consultazione informatica l'archivio degli iscritti agli Ordini territoriali dei professionisti abilitati all'esercizio delle professioni di "Ingegnere", al fine di consentirne l'identificazione e l'abilitazione all'accesso e all'utilizzo del PNCS e delle relative funzionalità;
 - b. relativamente ai singoli iscritti, l'archivio di cui al punto precedente dovrà consentire di trasmettere al PNCS i seguenti dati (ferma restando la disponibilità a fornire ulteriori informazioni qualora necessarie all'identificazione degli utenti):
 - Nome, Cognome e codice fiscale;
 - Luogo e data di nascita;
 - Ordine territoriale di appartenenza;
 - Matricola e progressivo identificativo;
 - Data rilascio abilitazione;
 - Sospensione (tipologia);
 - Data inizio e data fine sospensione;
 - Regolarità della posizione assicurativa (presenza polizza RC professionale) – *(ove disponibile)*;

- Regolarità rispetto agli obblighi di formazione professionale (*ove disponibile*);
 - c. aggiornare i dati del suddetto archivio onde poter tenere conto del verificarsi di circostanze specifiche da cui possa derivare la sospensione o l'interdizione degli iscritti all'esercizio della relativa attività professionale, ovvero la nuova iscrizione e abilitazione, con specifico riferimento allo svolgimento di attività di asseverazione tecnica (es. omesso rispetto dell'obbligo di assicurazione professionale così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 art. 5; obbligo di formazione continua permanente previsto dallo stesso decreto all'art. 7), dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento onde verificare il corretto aggiornamento dell'elenco dei professionisti abilitati all'accesso al Portale;
 - d. rendere progressivamente disponibili, previa definizione di uno specifico accordo con la Rete delle Professioni Tecniche, i dati degli altri ordini e collegi professionali che potranno prendere parte alla sperimentazione e all'implementazione del Portale come, ad esempio, Architetti, Geometri, Periti Industriali;
 - e. garantire la veridicità, correttezza e completezza dei dati immessi sull'archivio, così come risultanti dagli Albi Unici aggiornati dagli ordini e collegi professionali territoriali;
 - f. supportare il DCI nell'espletamento di apposite attività di consultazione rivolte agli iscritti all'Albo degli Ingegneri che prendano parte alla sperimentazione delle funzionalità del PNCS, finalizzate ad acquisire i relativi suggerimenti e commenti utili alle successive attività di adeguamento ed ottimizzazione delle medesime funzionalità del Portale;
 - g. collaborare con il DCI nell'espletamento di apposite attività di informazione e di sensibilizzazione degli iscritti alle professioni tecniche ordinistiche, attraverso l'organizzazione di *webinar*, seminari e la preparazione di materiale informativo per i tecnici.
2. Il Dipartimento Casa Italia s'impegna a:
- a. attivare all'interno del PNCS un'apposita interfaccia informatica basata su tecnologia SPID attraverso cui provvedere all'identificazione univoca dei tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni di cui al decreto ministeriale n. 58 del 2017, e successive modificazioni e integrazioni, mediante interrogazione dell'archivio reso accessibile dal CNI per il tramite della Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri;
 - b. garantire adeguati livelli di sicurezza per l'accesso esterno alle funzionalità del PNCS, nonché il pieno rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari in materia di tutela dei dati;
 - c. mettere a disposizione dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo materiali e contenuti informativi sulle finalità e le modalità di accesso ed utilizzo del PNCS da parte del personale tecnico incaricato dell'espletamento delle attività di asseverazione richieste dalle vigenti disposizioni in materia di mitigazione del rischio sismico;
 - d. organizzare e svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione rivolte al pubblico degli utilizzatori tecnici appartenenti alle professioni ordinistiche rappresentate dal CNI/Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri, attraverso cui promuovere le finalità e gli obiettivi del PNCS, anche con riferimento agli enti locali presso cui dovranno essere presentate le istanze per il conseguimento dei titoli autorizzatori richiesti ai fini della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio sismico sugli edifici.
3. L'attuazione delle attività previste dal presente Accordo sarà coadiuvata da un Comitato di coordinamento; ciascuna Parte indicherà due propri rappresentanti che andranno a comporre tale Comitato.

Articolo 3

(Durata dell'accordo)

1. L'accordo avrà la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, salvo anticipato esaurimento dell'attività per completamento dello stesso, o concorde interruzione delle attività.

2. Il presente atto potrà essere rinnovato previo scambio formale fra le Parti.

Articolo 4

(Oneri finanziari)

1. Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

(Adesione all'accordo)

1. Resta ferma la possibilità per altri Ordini e Collegi professionali nazionali, interessati alla sperimentazione e all'implementazione del PNCS, di prendere parte all'accordo attraverso apposita richiesta di adesione da inviare a Dipartimento Casa Italia - pec casaitalia@governo.pec.it, previa decisione congiunta tra le Parti.

Articolo 6

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016.
2. Ai sensi del Reg. UE/679/2016 sono Titolari del Trattamento dei dati personali il Dipartimento Casa Italia e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
3. Responsabile del Trattamento dei dati personali per il Dipartimento è il dott. Francesco De Stefanis, coordinatore del Servizio per il coordinamento delle amministrazioni e dei dati del Dipartimento.
4. Responsabile del Trattamento dei dati personali per il Consiglio è la Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri nella persona del suo Direttore Generale, dott. Massimiliano Pittau.

Articolo 7

(Comunicazioni)

1. Le Parti convengono che gli indirizzi PEC da utilizzare ai fini del presente Accordo sono i seguenti:
per il DCI: casaitalia@pec.governo.it
per CNI: segreteria@ingpec.eu

Articolo 8

(Modifiche all'Accordo)

1. Eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero alle sue premesse o allegati, devono essere concordate per iscritto tra le Parti, a pena di nullità.

Art. 9

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere in vigenza del rapporto contrattuale.
2. Nell'eventualità in cui non sia possibile risolvere in maniera bonaria le eventuali controversie, le Parti convengono che l'interpretazione ed ogni eventuale controversia relativa al presente Accordo siano di competenza del Foro di Roma.

Articolo 10

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dall'accordo, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Dipartimento Casa Italia

Cons. Isabella Imperato

Consiglio Nazionale Ingegneri e

Fondazione Consiglio Nazionale

Ingegneri

Ing. Armando Zambrano, Presidente